

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Agli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 04/2024 – Disposizioni in merito all’accreditamento degli Organismi di Certificazione operanti a fronte del “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il quadro generale di riferimento

La direttiva 2018/851/UE ha modificato in maniera significativa la direttiva "madre" in materia di rifiuti e ha riscritto l'articolo 6 della stessa direttiva 2008/98/CE sulla cessazione della qualifica di rifiuto (**End of Waste**).

L'End of Waste è un processo di recupero di un rifiuto al termine del quale esso perde tale qualifica e diventa un "prodotto" nel rispetto di precisi criteri definiti dal Legislatore.

Con questo intervento relativo all’articolo 6 della direttiva del 2008, la Commissione Europea consente agli Stati membri, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione, di stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni per la cessazione della qualifica per determinati tipi di rifiuti.

Il paragrafo 1 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE stabilisce la seguente nozione di cessazione della qualifica di rifiuti (**End of Waste**):

"Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e*

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto".

I provvedimenti degli Stati membri, così come quelli della Commissione, garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Essi prevedono specifiche relative a:

- i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- i requisiti affinché i sistemi di gestione garantiscano il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità,
- l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- dichiarazione di conformità.

Il **15 luglio 2022** il Mite (oggi MASE) ha firmato il Regolamento sulla disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (**End of Waste**) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006.

Il **4 novembre 2022** è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (**End of Waste**) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione approvato con D.M. 152/2022.

A seguito del periodo di monitoraggio scaduto a novembre 2023 per aggiornare e monitorare il Regolamento End of Waste Inerti, il Decreto Ministeriale è stato confermato.

Processo di certificazione

Norma di certificazione (riferimenti principali)	UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF 24.
Scopo del certificato	Recupero end of waste di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale come indicato dal D.M. 152/2022.
Ulteriori prescrizioni	Le informazioni documentate (definite Manuale della Qualità nel testo di legge) dell'Organizzazione certificata devono far riferimento a: a) procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 152/2022; b) piano di campionamento e dell'automonitoraggio.
Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	Per aziende che ottengono questa certificazione in una verifica iniziale ISO 9001 o rinnovo, o comunque per aziende già certificate da meno di 1 anno:

	<ul style="list-style-type: none"> • si procede all'effettuazione di una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto dal documento IAF MD 05, tabella schema Sistema di Gestione Qualità; • in una delle due successive verifiche di sorveglianza, si procede all'effettuazione di una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto dal documento IAF MD 05, tabella schema Sistema di Gestione Qualità. <p>Per aziende che richiedono questa verifica congiuntamente ad una verifica di sorveglianza ISO 9001, o comunque per aziende già certificate da almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si procede all'effettuazione di una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto dal documento IAF MD 05, tabella schema Sistema di Gestione Qualità, congiuntamente o meno alla verifica di sorveglianza ISO 9001. <p>Per i cicli di certificazione successivi, durante il triennio di certificazione, si procede all'effettuazione di almeno una verifica di almeno 0,5 giorni-uomo in aggiunta a quanto già previsto dal documento IAF MD 05, tabella schema Sistema di Gestione Qualità.</p> <p>Se questa certificazione è rilasciata da un Organismo differente da quello che ha concesso la certificazione ISO 9001, valgono le indicazioni sopra</p>
Criteri di competenza dei GVI	Nel Team di verifica devono essere presenti auditor competenti per lo schema SGQ IAF24 con conoscenza dei requisiti del DM 152/2022.
Criteri di competenza del decision maker	Le competenze devono essere pari a quelle previste per deliberare pratiche per lo schema SGQ IAF24 con conoscenza dei requisiti del DM 152/2022.
Ulteriori informazioni	Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DM152/2022, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da Organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Modalità di verifica previste dal DM 152/2022	Il GVI del CAB deve acquisire tutte le evidenze atte a dimostrare la piena applicazione di tutti i requisiti stabiliti dal DM sui rifiuti in ingresso, sugli EoW in uscita, sui controlli e sui processi; a tal proposito, in funzione della complessità delle richieste del Decreto Ministeriale, deve essere predisposta una specifica check-list per la verifica.

Processo di accreditamento

Le verifiche necessarie per il rilascio dell'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione operanti a fronte del **"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."** devono essere condotte da Organismi di Certificazione accREDITATI secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 per lo schema SGQ IAF24.

Il certificato di accREDITAMENTO riporterà una specifica dicitura per le attività di cui al paragrafo precedente.

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accREDITAMENTI ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accREDITAMENTO o estensione.

Nel caso in cui l'OdC posseda già accREDITAMENTI rilasciati da altri Enti di AccREDITAMENTO, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

Rimangono invariati i requisiti previsti dai Regolamenti RG-01 ed RG-01-01 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole:

ITER DI ACCREDITAMENTO / ESTENSIONE

A	OdC non ancora accREDITATO ISO/IEC 17021	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata.• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 giornate.• 1 Verifica in accompagnamento. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.
B	OdC già accREDITATO per lo schema ISO/IEC 17021, schema SGQ non per il codice IAF24	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata• 1 Verifica in accompagnamento. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.
C	OdC già accREDITATO per lo schema ISO/IEC 17021 e per lo schema SGQ IAF24	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giornata.• 1 Verifica in accompagnamento da effettuare anche dopo la concessione dell'accREDITAMENTO, ma comunque entro un anno dall'ottenimento dello stesso. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.

Le verifiche di accompagnamento dovranno garantire la rappresentatività dell'audit dell'Organismo rispetto allo specifico scopo di accreditamento, ovvero garantire l'osservazione da parte di ACCREDIA della verifica dell'Organismo sui processi di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale sino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Mantenimento dell'accreditamento

Per il mantenimento dell'accreditamento, durante l'intero ciclo di accreditamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso più di 201 certificati nello schema, devono essere effettuate 2 verifiche in accompagnamento e 2 verifiche in sede.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanza

Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione